



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Modifica del valore percentuale previsto dall'art. 6 del “*Disciplinare per l'applicazione del telelavoro nel CNR*”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65, del 31 marzo 2010, per la determinazione del numero massimo di contratti di telelavoro attivabili presso il C.N.R.

Provvedimento n. 85

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 4;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante disciplina del Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni a norma dell'art. 4, comma 3 della L. 191/1998;

VISTO l'Accordo Quadro Nazionale sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, stipulato tra l'Aran e le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in data 23 marzo 2000;

VISTA la Deliberazione A.I.P.A. del 31 maggio 2001, n. 16, che disciplina le regole Tecniche per il telelavoro, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sopracitato;

VISTO il “*Disciplinare per l'applicazione del Telelavoro nel CNR*” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 31 marzo 2010;

VISTO in particolare l'art. 6 del Disciplinare di cui sopra, a mente del quale: “*il numero dei contratti è attivabili nella misura del 2% del personale a tempo indeterminato in servizio alla data dell'avvio delle procedure di telelavoro, da determinarsi separatamente per i livelli I-III (Ricercatori/Tecnologi) e per i livelli IV-VIII (Tecnici/Amministrativi). La predetta percentuale può essere variata con apposito provvedimento del Direttore Generale del CNR*”;

VALUTATA l'opportunità di consentire ad una più ampia platea di dipendenti a tempo indeterminato del CNR di utilizzare l'istituto del telelavoro, con l'obiettivo di pervenire ad una sempre più efficace organizzazione del lavoro e favorire la realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane;

VISTO anche l'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche*”, in cui si prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti di avvalersi di tale modalità;

VISTA l'informativa resa ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali in data 24.11.2016;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTE le osservazioni pervenute da parte sindacale, concernenti l'ulteriore incremento del numero di posizioni di telelavoro attivabili presso il CNR e il riesame del criterio di ripartizione delle relative quote percentuali tra i livelli professionali I-III e IV- VIII;

RITENUTO, nell'ambito dei poteri conferiti dal Disciplinare, di recepire la proposta di incrementare la quota massima di personale dipendente da collocare in regime di telelavoro, elevandola dal 2% al 10% nonché di consentirne l'utilizzo a favore di tutto il personale del CNR con contratto di lavoro a tempo indeterminato indipendentemente dal livello di appartenenza;

RAVVISATA la necessità di provvedere

DECRETA

Art. 1 - Il numero di contratti di telelavoro attivabili presso il C.N.R., ai sensi dell'art. 6, comma 6, del "*Disciplinare per l'applicazione del Telelavoro nel CNR*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 31 marzo 2010, è ridefinito nella misura percentuale del 10% del personale a tempo indeterminato in servizio alla data dell'avvio delle procedure di Telelavoro, da determinarsi indipendentemente dal profilo professionale e livello di appartenenza.

ART. 2 – Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano alle graduatorie predisposte ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Disciplinare sul Telelavoro, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE